

**COMUNE DI PERGINE VALSUGANA****(Provincia di Trento)****DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO****DETERMINAZIONE DEL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE****n. 235 dd. 06-08-2024**

OGGETTO: Somma urgenza strada di collegamento maso Posser e frazione San Vito in C.C. Castagnè. Affidò incarico relativo alla progettazione, direzione lavori, misure e contabilità nonché conferma affidò lavori. Impegno complessivo di spesa € 44.999,40. (CUP J37H24001510007)

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE

Visto il verbale datato 09.07.2024, prot. n. 32857 del 09.07.2024, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26/93 e s.m.i., con il quale si dichiara rivestire carattere di somma urgenza l'evento calamitoso verificatosi a seguito del maltempo dei giorni 6-7 e 8 luglio 2024, che ha causato il cedimento di parte della sede stradale con abbassamento evidente del manto bituminoso e crepe profonde sulla strada comunale che collega i masi sparsi di Castagnè direzione maso Posser – Fraz. San Vito;

posto che, sulla base della visita sopralluogo effettuata – dopo aver concordato di procedere all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza con il responsabile di zona del Servizio Prevenzione Rischi della PAT – dal tecnico comunale della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio geom. Andrea Fontanari congiuntamente all'ing. Alberto Chemelli ed alla prima impresa che si è resa disponibile Cooperativa Lagorai, è stato accertato l'evento calamitoso e sulla base di una prima e puramente indicativa computazione dei lavori, si considera necessario intervenire con le seguenti modalità:

- Demolizione della sovrastruttura stradale per una profondità di circa cm. 50 per una lunghezza di ml. 60.00 circa larghezza circa ml. 3.50;
- Rimozione del materiale di risulta in discarica;

- Rimozione e rifacimento del drenaggio a monte con tubazione forata e TNT per ml. 120.00, accompagnando le acque trasportate dal nuovo tubo diam. 160 fino al rivo esistente;
 - Scarifica e scavo aperto per rimuovere il materiale bagnato ed instabile;
 - Rifacimento della massicciata stradale e fondazione stradale dei tratti interessati con la finitura e nuovi manti bituminosi di collegamento e usura;
 - Per un primo tratto la realizzazione di scogliera cementata a supporto della rampa a valle per ml. 10.00 circa h. 2.00 circa;
 - Rifacimento del manto stradale bitumato per modificare le pendenze attuali sfavorevoli, facendo confluire, con la nuova pendenza a monte, le acque superficiali nel nuovo drenaggio a salvaguardia della banchina a valle e del versante. Porzione verificata circa ml. 140.00 per una lunghezza di ml. 3.5 nuovo manto d'usura;
 - Rifacimento delle rampe a valle;
- e si considera necessaria, per l'esecuzione degli interventi, una spesa complessiva presunta pari ad € 50.000,00;

preso atto che, l'art. 53 comma 2) della L.P. 26/93 *“interventi di somma urgenza”* prevede che il Dirigente del servizio competente *“può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00 euro”*;

accertato che l'esecuzione dei lavori in somma urgenza sono stati affidati con le modalità previste dall'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. alle seguenti imprese:

- per le opere strutturali alla COOPERATIVA LAGORAI con sede in Via Puisle, n. 35 a Borgo Valsugana – codice fiscale e partita IVA 01216100220 – con nota di affido a firma del Dirigente di data 10.07.2024 prot. n. 33515 di data 15.07.2024, fino all'importo massimo presunto di € 21.950,00 oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata in data 10.07.2024 sub n. 32984, che espone un ribasso medio pari al 5,00% rispetto al computo metrico redatto dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;
- per le opere stradali – manti bituminosi all'Impresa EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. con sede in Via Bolzano, n. 2-4 a Trento – codice fiscale e partita IVA 01095090229 – con nota di affido a firma del Dirigente di data 10.07.2024 prot. n. 33516 di data 15.07.2024, fino all'importo massimo presunto di € 11.695,25 oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata in data 10.07.2024 sub n. 32943, che espone un ribasso medio pari al 2,65% rispetto al computo metrico redatto dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;

preso atto che, per ottenere il CIG per i suddetti lavori sono state indette, sul portale Contracta, due procedure di gara – Affidamento diretto (registro di sistema: PI174615-24 e PI174258-24) invitando le Imprese a presentare le offerte sul citato portale;

acquisite, per gli effetti, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione rese ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, registrate ai sub 32943 e 32984 dd. 10.07.2024 e preso atto che la verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata ai sensi dell'art. 140, comma 7 del

D.lgs. 36/2023 e della direttiva del Segretario Generale del Comune di Pergine Valsugana, registrata al sub 45330 di data 25.10.2023;

rilevato ricorrere la fattispecie di cui all'art. 200 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, che prevede che *“per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”*;

evidenziato che l'art. 53, comma 3, della L.P. 26/93 prevede, l'effettuazione della perizia dei lavori entro il termine di 45 giorni;

considerato che, in considerazione ai carichi di lavoro dei tecnici interni, impegnati in altre progettazioni, direzioni lavori, assistenza e contabilità di lavori in corso, come risultante dalla documentazione conservata agli atti e registrata al prot. interno n 35039 di data 23.07.2024, si rende necessario, affidare l'incarico per la progettazione nonché della direzione lavori per la realizzazione dei lavori in somma urgenza, ricorrendo all'apporto di qualificati ed idonei professionisti esterni;

evidenziato che la scelta dei professionisti cui affidare contratti pubblici di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, previsti dalla L.P. 26/1993 e dal relativo regolamento d'attuazione e d'importo inferiore alla soglia comunitaria, deve essere operata con puntuale rispetto dei principi regolatori in materia di contratti;

in considerazione dei principi enunciati, in merito all'affidamento di incarichi professionali di architettura e di ingegneria d'importo inferiore alla soglia stabilita all'art. 50, comma 1, del D.lgs. 36/2023, pari ad € 140.000,00 si ritiene di affidare all'ing. Alberto Chemelli dello Studio Tecnico Associato AICA di Pergine Valsugana con sede in loc. Fratte, n. 24 (partita IVA 02132620226) l'incarico per la progettazione nonché la direzione lavori, misure e contabilità per l'intervento in oggetto, in quanto:

- conformemente a quanto disposto dall'art 50 del D.lgs. 36/2023, il professionista individuato è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali risultante dal curriculum disponibile sulla vetrina professionale,
- è stato selezionato tra gli iscritti alla Piattaforma di approvvigionamento digitale Provinciale “*Contracta*” e nell'Elenco Operatori Economici - Incarichi Tecnici, predisposto dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- risulta iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri del Trentino – Alto Adige / Sudtirolo al nr. 2818;
- si è reso immediatamente disponibile all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

ribadito che l'individuazione del suddetto professionista è stata effettuata dal Dirigente anche con puntuale applicazione del principio di rotazione, coinvolgendo per il possibile, data l'urgenza, un significativo numero di potenziali contraenti e con comparazione degli stessi con imparzialità, nel principale e diretto rispetto degli interessi pubblici;

vista la nota di affido a firma del Dirigente di data 10.07.2024 prot. n. 33523 di data 15.07.2024 che affida all'ing. Alberto Chemelli dello Studio Tecnico Associato AICA l'incarico di progettazione e direzione lavori per un importo pari ad € 3.500,00 oltre agli oneri previdenziali 4,5% e fiscali 22% per complessivi € 4.462,15;

considerato che, successivamente, sulla base di un calcolo della parcella più preciso per i lavori da eseguire, l'importo per l'incarico di progettazione e direzione lavori risulta essere pari ad € 3.100,00 – al netto del ribasso offerto - oltre agli oneri previdenziali 4,5% e fiscali 22% per complessivi € 3.952,19, come risulta dal preventivo di parcella assunto al prot. n. 37163 dd. 05.08.2024;

ritenuto quindi necessario rideterminare l'incarico all'ing. Alberto Chemelli dello Studio Tecnico Associato AICA per € 3.952,19 Iva compresa;

vista la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione resa ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, registrata al protocollo generale;

preso atto che ai sensi delle direttiva del Segretario Generale del Comune di Pergine Valsugana, registrata al sub 45330 di data 25.10.2023, è stato disposto che, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che, la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate su base semestrale e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti auto dichiarati verrà disposta la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il sostituto del Dirigente firmatario del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché della L.P. n. 23/1992;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il soggetto che ha condotto l'istruttoria oggetto del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché della L.P. n. 23/1992;

considerato che l'operatore economico, in applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, è tenuto agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* ed a quelli previsti dal *“Codice di comportamento dei dipendenti”* approvato con deliberazione della Giunta comunale di Pergine n. 117 dd. 20.10.2014, che si estendono anche ai collaboratori - a qualsiasi titolo - delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore

dell'Amministrazione; la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento costituisce immediata causa di risoluzione o decadenza dal rapporto;

dato atto che, ai sensi art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023, si può procedere direttamente all'affido tramite determina a contrarre e che ai sensi dell'art. 18 comma 1 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un semplice scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;

evidenziato inoltre che, nella logica di garantire ogni possibile semplificazione procedimentale a favore del massimo contenimento dei tempi di soluzione dell'emergenza, appare possibile esentare l'operatore economico dalla prestazione della cauzione definitiva, trattandosi di affidamento d'importo inferiore ad € 40.000,00, in linea con il disposto normativo art. 53 del D.lgs. 36/2023 e s.m. e la direttiva del Segretario Generale del Comune di Pergine Valsugana, registrata al sub 47066 di data 06.11.2023;

preso atto che all'intervento in argomento è attribuito il codice CUP: J37H24001510007;

considerato che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, ing. Luca Paoli;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, responsabile dei lavori ai sensi del comma 1) lett. c) dell'art. 89 del D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.;

vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la *“Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”*;

vista la L.P. 2/2016, L.P. 26/93 e s.m. ed in particolare l'art. 53 *“Interventi di somma urgenza”* ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m., visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., il D.P.R. 207/10 e s.m. ed il D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m. in quanto applicabili;

vista la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 e la L.P. 10 luglio 1990 n. 23 e s.m, in particolare l'art. 21;

visto l'art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; visto l'art. 66 comma 1, lett. e della L.R. 22.12.2004 n. 7;

visto l'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28 novembre 2006 e ss.mm.;

visto il regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con deliberazione consiliare n. 68 dd. 14.09.2001 e modificato con deliberazione consiliare n. 66 dd. 20.09.2002 e n. 4 dd. 28.02.2005;

visti gli art. 44 e ss. del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il decreto del Sindaco n. 11 dd. 21.10.2020 di conferimento della responsabilità dirigenziale e della direzione della struttura organizzativa "*Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio*" e delega di funzioni gestionali;

verificata l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e DPR n. 62/2013 e s.m.i., il rispetto del codice di comportamento e del piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

dato atto che il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, ing. Luca Paoli, è assente;

vista la delega dd. 13.11.2023 registrata al sub 48384 rilasciata al Capo Ufficio dell'Area Tecnica e Ambiente per l'esercizio delle funzioni dirigenziali in sostituzione del suddetto Dirigente, nel caso di assenza dello stesso per un periodo non superiore a 30 gg. consecutivi;

visto il decreto del Sindaco n. 6 del 15.02.2022 con cui è conferita la responsabilità dirigenziale e la direzione della struttura organizzativa denominata Direzione Risorse Finanziarie e la conferma della nomina a Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 di data 27.12.2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "*Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati*" e le successive modificazioni della stessa;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 192 del 27.12.2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)*." e le successive modificazioni della stessa;

vista la deliberazione giuntale n. 13 dd. 30.01.2024: “*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell’art. 3 della Legge Regionale 7/2022*” che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

D E T E R M I N A

1. di confermare per le motivazioni indicate in premessa, gli affidamenti dei lavori in somma urgenza a seguito dell’evento calamitoso dei giorni 6-7 e 8 luglio 2024 sulla strada comunale che collega i masi sparsi di Castagnè direzione maso Posser – Fraz. San Vito, alle seguenti imprese:
 - per le opere strutturali alla COOPERATIVA LAGORAI con sede in Via Puisle, n. 35 a Borgo Valsugana – codice fiscale e partita IVA 01216100220 – già assegnati con nota di affido a firma del Dirigente di data 10.07.2024 prot. n. 33515 di data 15.07.2024, in € 21.950,00 oltre agli oneri fiscali per complessivi € 26.779,00, al netto del ribasso del 5,00% rispetto al computo metrico redatto dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio (CIG B2805666D4);
 - per le opere stradali – manti bituminosi all’Impresa EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. con sede in Via Bolzano, n. 2-4 a Trento – codice fiscale e partita IVA 01095090229 – già affidati con nota di affido a firma del Dirigente di data 10.07.2024 prot. n. 33516 di data 15.07.2024, in € 11.695,25 oltre agli oneri fiscali per complessivi € 14.268,21, al netto del ribasso del 2,65% rispetto al computo metrico redatto dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio (CIG B280660523);
2. di rideterminare, rispetto all’affido iniziale e per le motivazioni esposte in premessa, all’ing. Alberto Chemelli dello Studio Tecnico Associato AICA di Pergine Valsugana con sede in loc. Fratte, n. 24 (partita IVA 02132620226) l’incarico per la progettazione nonché la direzione lavori, misure e contabilità per l’intervento in oggetto – in € 3.100,00 – al netto del ribasso offerto - oltre agli oneri previdenziali 4,5% e fiscali 22% per complessivi € 3.952,19, al lordo delle ritenute di Legge (CIG B2975DD7EE);
3. di istituire l’ufficio della direzione lavori assegnando all’ing. Alberto Chemelli le funzioni di direttore dei lavori di cui all’art. 114 del D.lgs. 36/2023, ed al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e di direttore operativo del progetto;

4. di prendere atto che, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, i contratti saranno risolti, il pagamento verrà effettuato nei limiti delle prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e sarà applicata una penale del 10%, fatte salve le ulteriori conseguenze in caso di accertamento di false dichiarazioni;
5. di impegnare la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento per € 44.999,40 al Titolo II capitolo "CAP 225189/ 0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilità" del PEG 2024 come indicato nell'allegato prospetto dei dati finanziari, autorizzandone la liquidazione delle competenze ad adempimento delle prestazioni sopra citate, previa verifica di regolarità da parte del personale tecnico ed amministrativo della DLPP e vista fattura di eguale o minore importo;
6. di dichiarare che la spesa derivante dal presente provvedimento è esigibile nell'esercizio finanziario 2024;
7. di attestare che la spesa di investimento assunta con il presente provvedimento risulta finanziata come riportato nell'allegato prospetto dei dati finanziari;
8. di rendere evidente che le funzioni di responsabile del procedimento nonché le funzioni di responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/08 rimangono affidate al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;
9. di notificare i suddetti interessati dell'assunzione del presente provvedimento.

*** ** * ** **

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
- F.to Ciro Benoni -